

CORONAVIRUS ED ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

La diffusione del Coronavirus COVID-19 rischia di contagiare l'economia nazionale e produrre effetti ancor più dannosi e letali di quelli prodotti dal suddetto virus in ambito strettamente sanitario. Infatti, la diffusione del contagio e l'adozione delle misure restrittive alla libera circolazione delle persone e delle merci, giustificata dalla legittima tutela del diritto alla salute (sul punto vedasi: DPCM del 08/03/2020 – 09/03/2020 – 11/03/2020 – 22/03/2020), sta già comportando un aumento del rischio da c.d. inadempimento contrattuale da parte di quelle imprese italiane e da parte di quei consumatori che hanno assunto, in buona fede, delle obbligazioni commerciali rispetto alle quali l'epidemia sembrerebbe avere effetti sospensivi o addirittura estintivi rispetto all'adempimento delle prestazioni, con ripercussioni drammatiche sui livelli occupazionali e sul tenore di vita futuro dei cittadini.

In materia di obbligazioni, i parametri normativi di riferimento sono rappresentati dall'art. 1175, 1218 e 1256 del codice civile i quali, sinteticamente, prevedono: 1) che le parti di un'obbligazione (ad es. le parti di un contratto) devono comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1175 cc); 2) che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); 3) che l'obbligazione si estingue senza conseguenze risarcitorie quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile oppure, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché perdura la causa non imputabile (art. 1256 c.c.).

Premesso quanto sopra, il debitore di un'obbligazione non può addurre a propria scusante qualsiasi tipo di difficoltà per esimersi dall'adempimento della propria prestazione in quanto, in virtù del principio della buona fede e correttezza, lo stesso è tenuto ad adoperarsi per superare le difficoltà del caso atteso che, per superare la presunzione di responsabilità da inadempimento posta a suo carico, deve provare che la mancata esecuzione della propria prestazione sia dipesa da “**causa a lui non imputabile**”, ossia “da fattori a lui estranei che non siano riconducibili ad un difetto di diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. Civ., Sez. II, 08/11/2002 n. 15712).

Nel caso di contratti a prestazioni corrispettive (come ad es. la compravendita di beni, servizi turistici, servizi di ristorazione, spettacoli ed eventi sportivi, ecc.) entrambe le parti contrattuali assumono contemporaneamente la posizione di creditore e debitore (ad esempio: - in un contratto di

vendita di bomboniere per eventi il negoziante assume l'obbligo di consegnare le bomboniere al cliente ed il diritto di esigere il prezzo di tali beni mentre il cliente-consumatore assume l'obbligo di pagare il prezzo al negoziante ed il diritto di ricevere le bomboniere, ecc.) ragion per cui, qualora una parte si rifiuti di adempiere la propria prestazione, sorgono delle difficoltà sul piano pratico per comprendere se tale comportamento configuri un'ipotesi d'inadempimento colpevole (con il conseguenziale obbligo di risarcire la controparte che offre di eseguire la propria controprestazione oppure l'abbia già eseguita) ovvero configuri un'ipotesi d'inadempimento derivante da causa non imputabile (che comporta la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., con la conseguenziale liberazione dall'obbligo di adempiere le obbligazioni reciproche senza conseguenze risarcitorie).

“Gli ordini ed i divieti dell'autorità legislativa ed amministrativa” di eseguire l'obbligazione dovuta (es. ordinanza di chiusura di scuola privata in virtù del DPCM 04-03-2020) sicuramente liberano il debitore dall'obbligo temporaneo o definitivo di adempiere la propria prestazione, in quanto rappresentano ipotesi d'inadempimento derivante da causa non imputabile, con la conseguenza che entrambe le parti del contratto sono liberate dall'adempimento della propria prestazione (pertanto: la scuola privata non sarà tenuta ad offrire i propri servizi all'alunno nel periodo in cui sia ordinata la chiusura ed i genitori dell'alunno non saranno tenuti al pagamento della retta nel periodo in cui non verrà svolto il servizio). In riferimento “agli ordini ed i divieti dell'autorità legislativa ed amministrativa”, derivanti dal contagio da COVID-19, è opportuno segnalare che il D.L. n. 9 del 02/03/2020 ha disciplinato, mediante l'art. 28, la materia dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, nella acque interne e terrestri, stipulati: **a)** dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo; **b)** dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto; **c)** dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; **d)** dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo; **e)** dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Ebbene, solo ed esclusivamente nelle ipotesi sopraindicate (a cui devono aggiungersi i viaggi programmati dal 10/03/2020 al 03/04/2020, in cui è stato introdotto il divieto di circolazione per tutti i cittadini italiani per effetto del DPCM 09-03-2020) è prevista la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto entro trenta giorni (sulla decorrenza del termine vedasi: art. 28 D.L. 9/2020), allegando il titolo di viaggio, con diritto di ottenere la restituzione del prezzo corrisposto oppure un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione (diritto applicabile anche alle ipotesi di acquisto di pacchetti turistici). Inoltre, a mente dell'art. 88 del decreto legge n. 18 del 17/03/2000, a seguito dell'adozione delle misure interdittive alla circolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Per l'effetto, i soggetti acquirenti avranno l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto ed il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della suddetta istanza, dovrà provvedere all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

A parere dello scrivente “gli ordini ed i divieti dell'autorità legislativa ed amministrativa” non rappresentano esimente per l'imprenditore quando la misura restrittiva si riferisce ad un componente della filiera (cd supply chain). Così, ad esempio, l'indisponibilità della componentistica di ferramenta di manifattura cinese, se da un lato esonera l'impresa cinese dall'obbligo di consegna del materiale ad un mobilificio italiano, stante l'impossibilità di garantire la produzione perché lo stabilimento trovasi in aree coinvolte dalla quarantena per il coronavirus, non può impedire la consegna di mobili, in quanto il mobilificio italiano (al quale non sia stata ordinata la chiusura dell'attività da parte dell'Autorità) potrebbe procurarsi la medesima componentistica utilizzando l'ordinaria diligenza, ossia rivolgendosi a fornitori di nazionalità diversa.

Sempre a parere dello scrivente, la disdetta di un evento determinata dal mero stato di paura e preoccupazione non esime il consumatore dall'obbligo di eseguire la prestazione derivante dal contratto precedentemente stipulato. Così, ad esempio, in caso di annullamento della data fissata per il battesimo o per la comunione il consumatore ha comunque l'obbligo di pagare al rivenditore il

corrispettivo relativo all'acquisto delle bomboniere precedentemente ordinate (quando questi ne offra la consegna), non potendo invocare l'esimente della causa non imputabile.

La sospensione unilaterale del rapporto di lavoro su iniziativa del datore è giustificata ed esonera lo stesso dall'obbligo di pagamento della retribuzione, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo quando derivi da un fatto sopravvenuto non prevedibile e non evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali ovvero a contingenti di difficoltà di mercato (Cass. Civ., Sez. Lav., 16/06/2003, n.9635; Cass. Civ., Sez. Lav., 22/10/1999 n. 11916). Così, ad esempio, in caso di emergenza da contagio di Coronavirus ed in assenza di ordine di chiusura dello stabilimento disposta dall'Autorità, il datore può continuare ad assicurare i livelli di produzione standard attraverso l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, consistente nella riduzione della presenza sul posto di lavoro a quelle unità strettamente necessarie e consistente nell'incentivo temporaneo a forme di lavoro agile come il cd smart working (peraltro disposto per ogni tipo di rapporto subordinato dall'art. 2 lett. r DPCM 08/03/2020), al fine di evitare affollamenti sul posto di lavoro e maggiori possibilità di contagio.

In riferimento alle obbligazioni pecuniarie e, soprattutto, in riferimento all'obbligo di pagamento del canone di locazione dell'inquilino per i contratti ad uso commerciale, si rappresenta che le conseguenze economiche negative del coronavirus, derivanti da una contrazione del fatturato aziendale determinata da una limitazione della libertà di circolazione dei consumatori, non esimono il conduttore dall'obbligo di eseguire la propria obbligazione di pagamento del canone, in quanto non rappresentano una causa non imputabile. Al contrario, l'ordine di sospensione delle attività commerciali, disposto con DPCM del 11/03/2020 e del 22/03/2020, a parere dello scrivente, potrebbe legittimare il conduttore di un locale, nel contempo esercente di una delle attività interessate dal suddetto provvedimento, a sospendere per una causa a lui non imputabile il pagamento del canone di locazione, limitatamente all'arco temporale interessato dalla sospensione dell'attività (dal 12-23/03/2020 al 03/04/2020). In tal caso, la sospensione del pagamento del canone non è giustificata da difficoltà economiche ma solo dall'impossibilità di godere del bene immobile, limitatamente ad un arco temporale, secondo le modalità determinate nel contratto di locazione, in quanto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 10/07/2018 n. 18047; Cass. Civ., Sez. III, 20/12/2007 n. 26958) ha statuito che il concetto d'impossibilità sopravveuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte. In ogni caso, in virtù del rispetto del principio della buona fede ed al fine di non far ricadere le conseguenze dell'inadempimento sul locatore, è preferibile (qualora possibile) che il conduttore paghi il canone di locazione per il mese di marzo pur in caso di chiusura temporanea dell'attività commerciale, per poi

fruire del credito d'imposta del 60% del canone di locazione, riconosciuto per negozi e botteghe dal decreto legge n. 18/2020.

Sempre in riferimento alle obbligazioni, si rappresenta che il contagio da coronavirus presenta delle problematiche sul piano operativo non solo nell'ipotesi in cui una delle parti non adempia la propria prestazione ma anche nell'ipotesi in cui una delle parti offra di eseguire la propria prestazione a delle condizioni eccessivamente onerose, rispetto a quelle inizialmente pattuite e praticate. Tale situazione non può mai verificarsi nei contratti ad affetti istantanei (come il contratto di compravendita) ma solo nei contratti ad esecuzioni continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita (come ad esempio il contratto di fornitura continuativa di materiali), in cui è prevista la possibilità per la parte di richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 c.c., se la prestazione dell'altra parte è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili. A fini della risoluzione, la norma richiede che la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa per effetto di eventi straordinari (ossia eccezionali) ed imprevedibili (ossia che i contraenti non avessero messo in conto in base alle loro conoscenze ed esperienze) e richiede ancora che l'onerosità vada oltre quell'alea che superi la normale tollerabilità.

In conclusione, gli effetti giuridici del COVID-19 sui contratti stipulati da imprese e consumatori nazionali dovranno essere valutati caso per caso tenendo conto di una pluralità di fattori tra cui, a titolo esemplificativo: - l'applicabilità o meno della legge italiana alla singola fattispecie; - i fatti che hanno determinato il ritardo dell'adempimento oppure l'inadempimento; - l'assenza di rimedi alternativi; - le clausole contrattuali.

Proprio al fine di evitare contestazioni, è opportuno che i contratti vengano redatti in modo puntuale e preciso, attraverso una specifica regolamentazione delle situazioni che possono verificarsi in caso d'inadempimento oppure in caso di ritardo nell'adempimento di una delle parti.